

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Prima Commissione consiliare



Consiglio Regionale del Veneto
N del 12/09/2017 Prot.: 0020462 Titolario 2.6
CRV CRV spc-UPA

20662

Al Signor PRESIDENTE
del Consiglio regionale

SEDE



X LEGISLATURA

oggetto: **Progetto di legge n. 268** d'iniziativa dei Consiglieri Azzalin, Fracasso, Moretti, Pigozzo, Salemi, Sinigaglia, Zanoni, Zottis, Guarda, Dalla Libera, Ruzzante, Conte, Bartelle, Zorzato, Berti, Baldin, Brusco, Scarabel e Negro "Modifica della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 recante 'Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione' e norme per la semplificazione e il riordino normativo".

Si comunica che la Prima commissione consiliare, nella seduta del 6 settembre 2017, ha deciso a maggioranza di non proporre all'approvazione il progetto di legge in esame e, conseguentemente, il non passaggio agli articoli del medesimo.

Distinti saluti.

SERVIZIO ATTIVITÀ E RAPPORTI ISTITUZIONALI
STAFF POLITICHE ISTITUZIONALI
il responsabile
Gabriele Frolo

Il Presidente
Marino FINOZZI

Allegati:

- relazione
- articolato
- scheda di certificazione

rif. prot. n. 16997 del 19.07.2017

*Politiche istituzionali, politiche
dell'Unione Europea e relazioni
internazionali, politiche di bilancio
e di programmazione*

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701321 *tel*
+39 041 5256322 *fax*
com.com1.segreteria@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Programmazione, Bilancio, Enti locali, Affari Istituzionali e Generali, Controlli, Personale)

Progetto di legge relativo a:

**MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 29 NOVEMBRE 2001, N. 39 RECANTE
"ORDINAMENTO DEL BILANCIO E DELLA CONTABILITÀ DELLA REGIONE" E
NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE E IL RIORDINO NORMATIVO**

NON PASSAGGIO AGLI ARTICOLI

Testo licenziato dalla Commissione in sede referente ai sensi dell'art. 49 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto.

A seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del

PROGETTO DI LEGGE N. 268

d'iniziativa dei Consiglieri Azzalin, Fracasso, Moretti, Pigozzo, Salemi, Sinigaglia, Zandoni, Zottis, Guarda, Dalla Libera, Ruzzante, Conte, Bartelle, Zorzato, Berti, Baldin, Brusco, Scarabel e Negro.

Licenziato il **6 settembre 2017** nella seduta n. 96
con la seguente votazione:

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	n. 42	13		29
Maggioranza richiesta	n. 22			

Relatore in Aula: il consigliere Graziano AZZALIN.

Correlatore: il consigliere Sergio Antonio BERLATO.

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 29 NOVEMBRE 2001, N. 39 RECANTE “ORDINAMENTO DEL BILANCIO E DELLA CONTABILITÀ DELLA REGIONE” E NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE E IL RIORDINO NORMATIVO

Relazione:

Relatore: il consigliere Graziano Azzalin

Con il presente progetto di legge si intende assumere un’iniziativa legislativa volta a tipizzare nelle sue finalità e contenuti l’istituto dei “progetti di legge collegati”, così come ora configurati dal decreto legislativo n. 118 del 2011, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni ...”, anche a fronte delle problematiche della loro prima applicazione esperita nella sessione unica di bilancio per l’esercizio 2017.

L’iniziativa di cui sopra viene assunta nelle more dell’auspicata, e non più rinviabile, riforma complessiva dell’ordinamento di bilancio e contabilità della Regione, per conformarlo alla nuova disciplina dettata dal decreto legislativo n. 118 del 2011, peraltro già intrapresa per parti separate in occasione di iniziative legislative della Giunta regionale afferenti gli assestamenti di bilancio e le leggi di bilancio degli ultimi esercizi.

Prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 118 del 2011 l’istituto dei cosiddetti “collegati” era già noto al legislatore regionale, ma in un diverso contesto di ordinamento di contabilità e bilancio regionale e quindi con altre finalità e contenuto, ed aveva ricevuto una sua espressa previsione e precisa configurazione con la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione”.

L’articolo 2 comma 6 di detta legge prevede che “La Giunta regionale, oltre al disegno di legge finanziaria, può adottare disegni di legge collegati recanti modifiche ed integrazioni di tipo ordinamentale e procedurale, per settori omogenei di materie che non comportano variazioni di entrata e di spesa alla normativa vigente”.

Varie sono state le applicazioni nell’esperienza regionale di tale istituto (si possono annoverare, fra il 2001 e il 2008, ben 22 leggi recanti la qualificazione giuridica di collegati), per poi cadere in desuetudine a fronte di problematiche applicative riguardanti l’effettiva portata ed estensione del loro contenuto normativo.

L’istituto del collegato è stato successivamente riproposto quale strumento, peraltro eventuale, della sessione di bilancio dal decreto legislativo n. 118 del 2011, che in merito così prevede al punto 7 dell’allegato 4/1: “Con gli eventuali progetti di legge collegati possono essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR e la relativa Nota di aggiornamento.

In un’unica sessione sono approvati il progetto di legge di stabilità, il progetto di legge di bilancio e gli eventuali progetti di legge collegati.”

L’esperienza della prima applicazione nell’ordinamento regionale veneto ha condotto ad esiti paradossali, in forza di una interpretazione smodatamente estensiva della nozione di “riflessi sul bilancio per attuare il DEFR e la relativa Nota di aggiornamento”, con cui è stata aperta la strada anche all’ammissibilità e approvazione di disposizioni normative aventi riflessi indiretti sul bilancio, qualificati in termini di mero efficientamento della spesa, o pretesi come tali.

Per meglio comprendere la necessità di una tempestiva iniziativa legislativa volta a ridefinire inequivocabilmente l’istituto del collegato, si consideri che il disegno di legge collegato proposto dalla Giunta, strutturato in 51 articoli, si è “arricchito” di ulteriori 63 articoli prima di esser approvato come legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30. Ne è risultato un “monstrum” giuridico di 112 articoli complessivi, 13 dei quali sono stati peraltro oggetto di

rilievi da parte del Governo, che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale avanti alla Corte ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

Appare dunque necessario pervenire a una tipizzazione a livello legislativo degli effettivi contenuti dello strumento normativo del "collegato", recependo tale istituto così come individuato dal decreto legislativo n. 118 del 2011 e integrandolo nell'ordinamento regionale di contabilità e bilancio in luogo della precedente configurazione dell'istituto del collegato.

Il "nuovo" collegato è caratterizzato nei suoi contenuti come atto che innova il corpus normativo regionale con intervento avente riflessi diretti sul bilancio, in quanto tali comportanti variazioni di spesa a valere sul bilancio di previsione: in questo modo l'istituto è ricondotto alla natura di atto proprio della sessione di bilancio, all'interno della quale deve collocarsi per effetto della previsione della norma statale.

La presente proposta di legge muove dalla consapevolezza della giurisprudenza costituzionale in materia di rapporto fra principi posti dal legislatore statale con il decreto legislativo n. 118 del 2011 e gli ambiti, solo residui, di potestà legislativa regionale, a carattere meramente applicativo, trovando l'autonomia della Regione in questo settore normativo il suo limite esterno nelle disposizioni poste dallo Stato nell'ambito della salvaguardia degli interessi finanziari riconducibili ai parametri volti a disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, a garanzia di forme di unitarietà che consentano di disporre di un linguaggio comune per il consolidamento dei conti pubblici. La presente proposta si iscrive precisamente nei suddetti ambiti - e corrispondenti limiti - ancora riconoscibili alla competenza legislativa regionale.

Avendo escluso fra i contenuti tipici dell'eventuale disegno di legge collegato le disposizioni recanti modifiche ed integrazioni di tipo ordinamentale, organizzatorio e procedurale, si è ritenuto opportuno individuare altro e diverso strumento che possa efficacemente assolvere a tale funzione. A questo preciso scopo l'articolo 2 prevede l'istituto della legge annuale di semplificazione e riordino normativo, strumento mutuato da esperienze consolidate a livello nazionale e regionale, volto a introdurre quegli efficientamenti di carattere procedimentale, organizzatorio e ordinamentale che potranno, a seguire, tradursi in una quantificazione dei relativi risparmi di spesa, nell'ambito degli istituti tipici della sessione di bilancio, e quindi dei relativi progetti di legge.

Il 3 agosto 2017 il progetto di legge è stato illustrato ai componenti della Prima Commissione consiliare, che nella seduta del 30 agosto ne ha iniziato l'esame, per concluderlo in quella del 6 settembre, dopo approfondito dibattito.

La Commissione ha deciso a maggioranza di non proporre all'approvazione il progetto di legge in esame e, conseguentemente, il non passaggio agli articoli del medesimo.

Hanno espresso voto di astensione i rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord, Zaia Presidente, Forza Italia, Fratelli d'Italia-AN-Movimento per la cultura rurale, Centro destra Veneto-Autonomia e libertà; hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Partito Democratico, Alessandra Moretti Presidente, Il Veneto del Fare-Flavio Tosi, Movimento 5 Stelle.

**MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 29 NOVEMBRE 2001, N. 39 RECANTE
"ORDINAMENTO DEL BILANCIO E DELLA CONTABILITÀ DELLA REGIONE" E
NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE E IL RIORDINO NORMATIVO**

**Art. 1 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 recante
"Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione".**

1. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 è così sostituito

"6. Nelle more del riordino della normativa regionale in materia di programmazione, bilancio e contabilità e dell'adeguamento al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", la Giunta regionale può adottare disegni di legge collegati di cui al punto 7 dell'allegato 4/1 al decreto legislativo n. 118 del 2011, con i quali disporre, esclusivamente, modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi diretti sul bilancio, per attuare le previsioni del DEFR e della relativa Nota di aggiornamento, comportanti variazioni di spesa a valere sul bilancio di previsione, con esclusione delle disposizioni recanti sole modifiche ed integrazioni di tipo ordinamentale, organizzatorio e procedurale".

Art. 2 - Legge annuale per la semplificazione ed il riordino normativo.

1. La Giunta regionale può adottare, a cadenza annuale, uno o più disegni di legge di semplificazione e riordino normativo recanti modifiche ed integrazioni di tipo ordinamentale, organizzatorio e procedurale, distinti per settori omogenei di materie, ivi compresa la abrogazione di disposizioni, anche ad effetti esauriti, che non comportano variazioni di entrata e di spesa alla normativa vigente.

INDICE

Art. 1 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 recante "Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione".	4
Art. 2 - Legge annuale per la semplificazione ed il riordino normativo.....	4